REGOLAMENTO (CEE) N. 2773/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prelievo applicabile alle uova in guscio si compone in particolare di un elemento pari alla differenza tra i prezzi stabiliti nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione nella Comunità di un chilogrammo di uova in guscio;

considerando che occorre stabilire tale quantità in funzione di un coefficiente di trasformazione di 1 : 2,563 che esprime il rapporto tra un chilogrammo di uova in guscio e il peso dei cereali da foraggio necessari per la sua produzione; che, nello stabilire tale rapporto, occorre tener conto del fabbisogno alimentare per l'accrescimento, il mantenimento e la produzione della gallina ovaiola, in funzione della deposizione media annua di uova; che tuttavia occorre tener conto anche della vendita delle galline di riforma;

considerando che il prelievo applicabile alle uova da cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo del prelievo applicabile alle uova in guscio; che tuttavia la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella necessaria per la produzione nella Comunità di un uovo da cova;

considerando che occorre stabilire tale quantità in funzione di un coefficiente di trasformazione di 1 : 0,245 che esprime il rapporto tra un uovo da cova e la quantità di cereali da foraggio necessaria per la sua produzione; che, nello stabilire tale rapporto, si tiene conto del suddetto fabbisogno alimentare per la gallina ovaiola e delle condizioni specifiche di produzione delle imprese che forniscono le uova da cova;

considerando che è oppportuno determinare la composizione della miscela di cereali che costituisce dette quantità;

considerando che tale miscela è composta di cereali o loro sottoprodotti che è opportuno assimilare ad uno dei tre cereali essenzialmente utilizzati nell'alimentazione delle galline ovaiole, ossia il granturco, l'orzo e l'avena; che è particolarmente indicato assimilare il grano da foraggio all'orzo;

considerando che è quindi opportuno intendere per rappresentativa una miscela di cereali da foraggio così composta:

granturco	60 %,
orzo	30 %,
avena	10 %;

considerando che, data la composizione di dette quantità di cereali da foraggio, appare necessario che il relativo prezzo nella Comunità e sul mercato mondiale sia pari alla media ponderata, secondo la composizione indicata, dei prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale di ciascuno dei cereali in questione;

considerando che, per calcolare il prezzo dei singoli cereali da foraggio occorre considerare:

— la media aritmetica dei prezzi d'entrata aumentati della loro maggiorazione mensile, valevoli nel periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75,

— la media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2771/75, il prezzo limite per le uova in guscio si compone di due elementi:

— del prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione, nei paesi terzi, di un chilogrammo di uova in guscio,

[1] Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.

— di un ammontare forfettario corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione;

considerando che il prezzo limite per le uova da cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite delle uova in guscio; che tuttavia il prezzo della quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale deve essere quello della quantità necessaria per la produzione, nei paesi terzi, di un uovo da cova;

considerando che occorre stabilire le quantità di cereali da foraggio in funzione di un coefficiente di trasformazione di 1 : 2,770 per le uova in guscio e di 1 : 0,245 per le uova da cova; che occorre stabilire tale coefficiente secondo gli stessi criteri considerati per fissare i coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo del prelievo; che tuttavia, per quanto concerne le uova in guscio, non si deve tener conto della vendita delle galline di riforma;

considerando che, in base alle esperienze acquisite nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre prevedere per la quantità di cereali da foraggio su tale mercato la stessa composizione considerata nella Comunità per il calcolo del prelievo;

considerando che per calcolare il prezzo della quantità di cereali da foraggio occorre scegliere lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prelievo;

considerando che, per tener conto delle spese di trasporto verso il luogo di utilizzazione e delle spese di trasformazione in alimenti, la media aritmetica dei prezzi cif deve essere maggiorata di 0,475 unità di conto per 100 chilogrammi di cereali;

considerando che, nel determinare la quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale, non si tiene conto né degli altri costi di alimentazione né delle spese generali di produzione e di commercializzazione; che questi altri costi di alimentazione riguardano gli alimenti proteici complementari, i sali minerali, le vitamine ed i prodotti profilattici; che le spese generali di produzione e di commercializzazione comprendono le spese veterinarie, di ricovero degli animali, di manodopera, di assicurazione, di trasporto ed il margine di commercializzazione; che tali costi e spese possono essere valutati forfettariamente a:

— 0,4366 unità di conto per chilogrammo per le uova in guscio,

— 0,0655 unità di conto per un uovo da cova;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valido dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si tiene conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale soltanto se il prezzo della quantità di tali cereali subisce una data variazione minima rispetto a quello utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che una variazione inferiore al 3 % non ha ripercussioni sensibili sui costi di alimentazione delle uova in guscio; che è opportuno fissare la variazione minima al 3 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2771/75, nonché la loro composizione, sono fissate nell'allegato I, colonne 3 e 4.

Articolo 2

1. Nella Comunità, il prezzo della quantità di cereali da foraggio è pari alla media ponderata, secondo le percentuali indicate nell'allegato I, colonna 4, dei prezzi nella Comunità, espressi per chilogrammo, di ciascuno dei cereali che rientrano in questa quantità; tale media è moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell'allegato I.

2. Nella Comunità, il prezzo di ciascun cereale da foraggio è pari alla media aritmetica dei prezzi d'entrata, aumentati della loro maggiorazione mensile, valevoli per tale cereale per un periodo di dodici mesi che inizia il 1° agosto.

Articolo 3

1. Sul mercato mondiale, il prezzo della quantità di cereali da foraggio è pari alla media ponderata, secondo le percentuali indicate nell'allegato I, colonna 4, dei prezzi sul mercato mondiale, espressi per chilogrammo, di ciascuno dei cereali da foraggio che rientrano in questa quantità; tale media è moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell'allegato I.

2. Sul mercato mondiale, il prezzo di ciascun cereale da foraggio è pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei mesi previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75.

Articolo 4

1. Il prezzo delle quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 è pari al prezzo

delle quantità di cereali da foraggio fissate nell'allegato II, colonna 3, la cui composizione figura nell' allegato II, colonna 4.

2. Il prezzo di tali quantità di cereali da foraggio è pari alla media ponderata, secondo le percentuali indicate nell'allegato II, colonna 4, dei prezzi per chilogrammo di ciascuno dei cereali che rientrano in questa quantità; tale media è moltiplicata per la cifra corrispondente della colonna 3 dell'allegato II.

3. Il prezzo di ciascun cereale è pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale per il periodo di sei mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75, maggiorata di 0,475 unità di conto per 100 chilogrammi di cereali.

Articolo 5

L'ammontare forfettario di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 è fissato nell'allegato II, colonna 5.

Articolo 6

La variazione minima di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75 è fissata al 3 %.

Articolo 7

1. Il regolamento n 145/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1716/74 [2], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2467/67.
(2) GU n. L 181 del 4. 7. 1974, pag. 1.

ALLEGATO I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità in chilogrammi	Composizione
1	2	3	4
04.05	A. Uova in guscio, fresche o conservate:		
	I. Uova di volatili da cortile:		
	a) Uova da cova	0,245	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	b) altre (uova in guscio diverse dalle uova da cova)	2,563	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %

ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità in chilogrammi	Composizione	Ammontare forfettario in UC
1	2	3	4	5
04.05	A. Uova in guscio, fresche o conservate:			
	I. Uova di volatili da cortile:			
	a) Uova da cova	0,245	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,0655
	b) altre (uova in guscio diverse dalle uova da cova)	2,770	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,4366